

BIBLIOTECA DI DIRITTO CIVILE / 2

Collana diretta da
Francesco Ruscello

A12
327

Direttore

Francesco Ruscello

Università degli Studi di Verona

Comitato scientifico

Luigi Balestra

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Carlos Clerc

Universidad Nacional Lomas De Zamora

Carlos Lasarte

Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid

Gaspare Poerio Lisella

Università degli Studi del Sannio

Comitato di redazione

Alessandra Cordiano

Università degli Studi di Verona

Giorgia Anna Parini

Università degli Studi di Verona

Maria Margherita Parini

Università degli Studi di Verona

Da quando in dottrina si proponeva una lettura del codice civile «alla luce della Costituzione» e piú attenta alla «realtà», sono passati ormai quasi cinquanta anni. Da allora, il diritto civile ha conosciuto, coerentemente alla sua storia, momenti di grossi cambiamenti: dalla riforma del diritto di famiglia alle piú recenti normative a tutela dei soggetti deboli e del consumatore e a garanzia del mercato. Da allora, il diritto civile, anche sulla spinta delle trasformazioni politiche, economiche e sociali, non soltanto del nostro Paese, da complesso normativo prevalentemente fondato sull'autorità del potere legislativo interno, si è modificato in complesso normativo, per dir cosí, anche etero-formato. La Collana si inserisce in questo panorama, offrendo un quadro della realtà attuale del Diritto civile.

Alessandra Ciccarelli

GLI INTERESSI DEL DEBITORE NEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

IL PROBLEMA DELL'ADEMPIMENTO DEL TERZO



Copyright © MMXI
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-4336-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2011

A Lorenzo e Tommaso

Non uscire da te stesso, rientra in te stesso: nell'intimo dell'uomo risiede la verità.

Sant'Agostino, *De vera religione*

15 *Prefazione di Guido Biscontinì*

19 *Introduzione*

PARTE I

Gli interessi del debitore nel rapporto obbligatorio

25 Capitolo I

Il concetto di interesse e l'emersione delle istanze debitorie

1.1. La tradizionale nozione di rapporto obbligatorio nella prospettiva che l'obbligazione viva nel solo interesse creditorio. Il rinvio all'art. 1174 c.c. quale fondamento della tesi: critica. Siffatta concezione risponde ad una visione precostituzionale del rapporto obbligatorio, 25 – 1.2. Il nuovo orizzonte normativo successivo al 1948: il capovolgimento dell'approccio ermeneutico alla disciplina obbligatoria. Esigenza di reinterpretare ogni norma alla luce dei principi dell'ordinamento e nell'ottica di una sua integrazione finalistica nel sistema, 29 – 1.3. La rivalutazione del profilo teleologico dell'obbligazione intesa quale rapporto di cooperazione volto ad esaltare anche l'interesse della parte obbligata. La complessità delle situazioni giuridiche soggettive, 31 – 1.4. Predisposizione degli strumenti che consentono di rielaborare il concetto di obbligazione. Necessità di verificare il titolo costitutivo del rapporto anche alla luce dei principi di uguaglianza e solidarietà per individuare l'assetto di interesse sotteso alla fattispecie, 33 – 1.5. La nozione di interesse e la sua relazione con il concetto di diritto sog-

gettivo, 34 – 1.6. La concezione che individua nei limiti al diritto soggettivo una eccezione al diritto stesso: critica. I limiti all'esercizio del diritto contribuiscono qualitativamente alla sua conformazione giuridica. Complessità della situazione creditoria che annovera in sé alcuni obblighi tra cui il dovere di cooperazione a carico dello stesso, 38 – 1.7. La teoria dell'onere: il creditore è tenuto a cooperare per il solo scopo di permettere al debitore di soddisfare agevolmente le sue ragioni. Critica. Se così fosse il creditore sarebbe titolare di una situazione soggettiva passiva che non lo vincola. A carico del creditore grava un vero e proprio *obbligo di cooperazione*, 40 – 1.8. La nuova prospettiva del *favor debitoris* rispetto alla quale tutto il diritto delle obbligazioni apparirebbe informato alla tutela della parte debole del rapporto: critica. Superamento della prospettiva unilaterale del *favor debitoris* e del *favor creditoris* nel tentativo di rivalutare il profilo funzionale del rapporto, 45.

49 Capitolo II

Dall'interesse alla liberazione all'interesse all'adempimento

2.1. Istanze debitorie e disposizioni normative a tutela delle stesse: mora del creditore, deposito e liberazione coattiva del debitore, remissione del debito ed adempimento del terzo, 49 – 2.2. Ruolo della *mora credendi* nella considerazione della rilevanza degli interessi debitori. Presunta equiparazione della *mora accipiendi* alla *mora debendi*: critica. L'interesse del debitore alla liberazione: la *mora accipiendi* non è finalizzata alla liberazione del debitore rappresentandone, tutt'al più, un mero presupposto, 51 – 2.3. Il deposito liberatorio quale istituto idoneo a giustificare la rilevanza dell'interesse del debitore alla liberazione dal vincolo obbligatorio. Il potere del debitore di effettuare il deposito integra la figura dell'onere, 55 – 2.4. La remissione del debito e l'adempimento del terzo come istituti a tutela dell'interesse del debitore a liberarsi mediante adempimento personale: critica. L'adempimento non integra soltanto una perdita patrimoniale ma rappresenta un valore positivo, sia morale che patrimoniale, 59 – 2.5. La progressiva emersione dell'interesse del debitore all'adempimento. Il riferimento alla prestazione del lavoratore, a quella dell'interprete e dell'artista, 61 – 2.6. La dottrina che individua in capo al debitore un diritto di natura potestativa contrapposto ad una situazione di soggezione a carico del creditore. Incertezze sul contenuto del diritto, identificato nella liberazione dal vincolo e nella liberazione ottenuta mercé adempimento personale: critica. La teoria del diritto potestativo conduce al disconoscimento di qualunque obbligo gravante sul creditore che rimane arroccato su posizioni libere, 66 – 2.7. Adempimento quale mezzo idoneo alla realizzazione di interessi patrimoniali e non patrimoniali. Rilevanza di situazioni attive in capo al debitore, 69 – 2.8. L'interesse del debitore all'adempimento viene tutelato dalla disciplina della *mora accipiendi*. Quest'ultima ipotesi normativa evidenzia l'esistenza di un obbligo creditorio di cooperazione e di un correlativo di-

ritto debitorio all'esecuzione della prestazione. La significativa previsione dell'obbligo di risarcimento del danno, 70 – 2.9. Il fondamento della responsabilità creditoria deve essere rintracciato nella responsabilità contrattuale disciplinata dall'art. 1218 c.c. che consente di esperire un'unica azione per la risarcibilità di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, 72.

77 Capitolo III

L'interesse del debitore all'intangibilità della propria sfera giuridica

3.1. Possibile rilevanza di un interesse del debitore all'intangibilità della propria sfera giuridica, 77 – 3.2. La tesi incline al superamento del principio di autonomia delle situazioni giuridiche. La possibile atipicità del negozio giuridico unilaterale e la discussione in merito alla norma di all'art. 1324 c.c., 78 – 3.3. Analisi della tesi dottrinale che nega la configurabilità di negozi unilaterali atipici. Riproposizione del principio di intangibilità della sfera giuridica patrimoniale, 85 – 3.4. Soluzione prospettata nel tentativo di superare la contrapposizione sul principio de quo: inutilità della partecipazione del destinatario dell'effetto al negozio se l'interesse dell'autore è valutato dall'ordinamento maggiormente meritevole. Corollario: riproposizione del principio di autonomia come valore essenziale nell'ordinamento ma non assoluto in quanto destinato a soccombere di fronte ad interessi maggiormente qualificati, 88.

PARTE II

L'adempimento del terzo e la sfera giuridica debitoria

97 Capitolo I

Il terzo adempiente tra gli opposti interessi del debitore e del creditore

1.1. Gli istituti della remissione del debito e dell'adempimento del terzo quali ipotesi normative a favore dell'ammissibilità del canone di intangibilità della sfera giuridica debitoria, 97 – 1.2. L'interesse del debitore all'intangibilità della propria sfera sembra contraddetto dall'istituto dell'adempimento del terzo, 99 – 1.3. Evoluzione dell'istituto dell'adempimento del terzo dal diritto romano all'attuale codice civile. La figura del terzo adempiente, 101 – 1.4. La natura giuridica dell'adempimento del terzo. La tesi della contrattualità: critica. La tesi

dell'adempimento quale atto giuridico in senso stretto: critica. La tesi della negozialità e la mancanza di coazione come unico indice a sostegno della natura negoziale di un atto: critica. La negozialità dell'adempimento del terzo dipende dalla volontà che rende stabile e duratura la prestazione effettuata nelle mani del creditore, 103 – 1.5. L'influenza solo indiretta del pagamento del terzo nel rapporto di provvista: critica. Il variegato assetto di interessi sotteso all'intervento del solvens: funzione solutoria, di liberalità indiretta ed ogni altra meritevole di tutela, 110 – 1.6. L'intromissione del terzo in un rapporto alieno ed il possibile pregiudizio per la sfera giuridica debitoria. Possibile esistenza di un interesse debitorio ad adempiere personalmente nei confronti del creditore originario, 112 – 1.7. L'adempimento del terzo, l'estinzione del rapporto e la liberazione del debitore contro il suo consenso. Assenza di pregiudizio per il debitore in quanto destinatario di effetti esclusivamente favorevoli: critica. Diritto del debitore di manifestare il proprio consenso alla vicenda estintiva là dove abbia un interesse giuridicamente rilevante, 116 – 1.8. L'adempimento del terzo e l'esigenza di tutela delle ragioni creditorie: critica. L'interesse del creditore deve essere valutabile in termini marcatamente oggettivi; viceversa non è idoneo ad impedire l'adempimento del terzo, 118 – 1.9. I negozi di assunzione del debito. L'intervento del terzo quale strumento finalizzato alla modifica dell'obbligazione dal lato passivo o alla successione del debito. Il problema dell'espromissione e la questione relativa alla sua natura giuridica, 122 – 1.10. La tutela della sfera debitoria e la differenza tra l'espromissione e gli altri negozi di assunzione del debito. Potere dell'espromittente di incidere nella sfera giuridica debitoria senza il dovuto consenso. Ricerca di una possibile spiegazione, 125.

131 Capitolo II

Il terzo adempiente e l'intangibilità della sfera giuridica debitoria. I rimedi

2.1. Il potere del *solvens* di inserirsi in un rapporto alieno con il possibile pregiudizio per la sfera giuridica debitoria è dettato dal prevalente interesse del terzo. L'istituto in esame come rimedio volto all'attuazione di un interesse del *solvens*, 131 – 2.2. La rilevanza accordata dall'ordinamento all'interesse del terzo nel diritto processuale civile. L'istituto dell'opposizione di terzo ed il potere del terzo di insinuarsi in un processo esecutivo altrui là dove vanti dei diritti sui beni pignorati. L'istituto dell'intervento del terzo. Nell'intervento cosiddetto adesivo il terzo è portatore di un interesse particolarmente meritevole la cui realizzazione dipende proprio dalla decisione della lite nella quale è consentito l'intervento, 137 – 2.3. Ricerca dei rimedi offerti al debitore per tutelare le sue ragioni nei casi in cui l'adempimento del terzo pregiudichi la sua sfera giuridica, 139 – 2.4. Configurabilità della tutela preventiva d'urgenza ex art. 700 c.p.c., 140 – 2.5. Possibile ricorso all'*exceptio doli generalis* verso

il terzo che agisce nei confronti del debitore una volta surrogato nella posizione creditoria, 143 – 2.6. Risarcibilità del danno da parte del creditore che, pur conoscendo le intenzioni fraudolente del terzo, abbia ugualmente accettato l'adempimento offertogli pregiudicando le ragioni del debitore, 146.

149 *Bibliografia*

163 *Indice della giurisprudenza*

Prefazione

Il volume raccoglie i risultati di una ricerca iniziata durante il corso del Dottorato di ricerca in Diritto civile nella legalità costituzionale e continuata con passione negli anni successivi.

Nell'esaminare l'istituto dell'adempimento del terzo l'a. si pone il problema della collocazione sistematica dell'istituto al fine di verificare se esso costituisca un'eccezione rispetto al principio dell'intangibilità delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale oppure se possa trovare una coerente collocazione all'interno del sistema. Esaminato il rapporto obbligatorio alla luce degli interessi del creditore e del debitore che vi trovano componimento, si pone in risalto la complessità del contenuto delle rispettive situazioni giuridiche soggettive. Ne deriva un'interpretazione assiologicamente orientata delle norme sul diritto delle obbligazioni sicché è l'analisi degli interessi a divenirne la chiave di lettura.

Ne consegue la necessità di verificare il titolo costitutivo del rapporto anche alla luce dei principi di uguaglianza e solidarietà per individuare l'assetto di interessi sotteso alla fattispecie, sì da determinare la concreta disciplina. Dall'emersione di un interesse giuridicamente rilevante in capo al debitore, discende un interesse del debitore all'intangibilità della propria sfera giuridica soggettiva a contenuto patrimoniale: ciò non può non mettere in crisi la struttura unilaterale del negozio che dovrebbe incidere sulla sfera soggettiva del debitore. Emerge l'interesse del debitore all'intangibilità della propria sfera soggettiva sì da giustificare una protezione dall'altrui intromissione non giustificata da altro interesse giuridicamente rilevante: una differente soluzione non sarebbe neppure giustificata da una lettura

dell'art. 1324 c.c. volta a superare la tipicità dei negozi giuridici a struttura unilaterale. Risulta irrinunciabile il consenso di colui che riceve qualsiasi effetto scaturente dal negozio posto in essere da altri: ne deriva che l'intangibilità delle sfere patrimoniali rimane un principio insopprimibile nell'ordinamento che si manifesta nell'attribuzione, ai rispettivi titolari, del diritto di manifestare il proprio assenso alla produzione dell'effetto. Ciò, invero, comporta la rivalutazione della disposizione di cui all'art. 1235 c.c. che non deve essere considerato inutile in quanto la novazione soggettiva rappresenta l'istituto deputato a consentire la sostituzione del debitore originario che viene liberato con un nuovo debitore che prende il suo posto. Tale vicenda vede la partecipazione necessaria anche del debitore originario ed è caratterizzata dalla corrispettività della vicenda estintivo-costitutiva che riguarda la titolarità della situazione giuridica soggettiva debitoria: ciò contraddistingue la novazione soggettiva da quella oggettiva in cui l'effetto estintivo-costitutivo riguarda l'obbligazione mutata nel titolo o nell'oggetto così come previsto dall'art. 1230 c.c. Merita, pertanto, di essere condivisa l'opinione dell'a. secondo la quale il necessario consenso del titolare della situazione giuridica interessata dalla produzione degli effetti non può essere considerata inutile neppure nelle ipotesi in cui il negozio posto in essere da altri sia foriero di effetti esclusivamente favorevoli, anche per l'impossibilità di potere qualificare un effetto come favorevole o sfavorevole in via pregiudiziale. Del resto, la contrattualità di fattispecie quali la donazione, il comodato, o quelle di cui all'art. 1333 c.c., nonché di quella remissoria, almeno per chi crede che essa si perfezioni a seguito del mancato rifiuto, o, infine, del contratto a favore di terzo denota che anche gli effetti normalmente considerati come favorevoli si producono soltanto grazie alla partecipazione del soggetto interessato dall'effetto che si andrà a produrre. Ovviamente, conclude l'a., tutto ciò viene meno laddove, da una valutazione del concreto rapporto, emerga l'assenza di un interesse ad esprimere un consenso utile alla conclusione della fattispecie.

In tale contesto si colloca la tematica dell'adempimento del terzo che, almeno all'apparenza, sembrerebbe violare il predetto principio dell'intangibilità delle situazioni giuridiche soggettive. L'istituto di cui all'art. 1180 c.c. deve trovare spiegazione all'interno del sistema anche perché, da un'interpretazione esclusivamente letterale discende-

rebbe che il rapporto obbligatorio potrebbe sopravvivere nel solo interesse del terzo che vuole adempiere. Si pensi all'ipotesi in cui il creditore abbia effettuato la proposta remissoria, il debitore non si opponga facendo decorrere il congruo termine ed il terzo adempia durante tale periodo. Potrebbe anche accadere che l'adempimento del terzo si risolva in un danno per il debitore: si pensi all'ipotesi in cui sussistendo i presupposti per la compensazione legale, a seguito della surrogazione, il debitore si veda obbligato verso il terzo senza potere beneficiare degli effetti della compensazione laddove il suo creditore, soddisfatto nelle proprie pretese, sia insolvente e, quindi, non adempia la propria obbligazione. È del tutto evidente che una tale vicenda non possa avere luogo e che l'intervento del terzo deve essere sostenuto da un interesse di questi, dovendo essere spiegato all'interno di una vicenda in cui lo stesso terzo abbia un proprio interesse ad estinguere il debito dell'originario obbligato.

L'a. prende in esame l'istituto e lo analizza compiutamente alla luce degli interessi emergenti da un'analisi del profilo funzionale del rapporto giuridico, propendendo per la natura negoziale dell'atto di adempimento con le dovute conseguenze in ordine alla capacità del *solvens*: viene, così, a sfumare il ruolo della spontaneità che pure è presente nella figura prevista dall'art. 1180 c.c. Opportunamente, tuttavia, si sottolinea che tale natura può non essere presente nei rapporti correnti tra obbligato principale e *solvens* ove l'adempimento potrebbe porsi quale adempimento di un'obbligazione precedentemente assunta: ciò consente di dare conto delle ragioni che spingono il terzo ad adempiere, giustificandone l'intervento. In tal modo l'a. recupera dignità all'interesse del debitore all'adempimento riconoscendogli il diritto di manifestare il proprio consenso alla vicenda estintiva là dove abbia un interesse giuridicamente rilevante ad adempiere personalmente pure ove, in assenza di surrogazione, l'adempimento del terzo determini la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio. Con una corretta metodologia attenta alla coerenza del sistema giuridico, l'a. verifica ed accerta che analogo interesse sussista nell'espromissione ove il terzo può prima obbligarsi e successivamente adempiere l'altrui obbligazione. Si conclude, quindi, che in una prospettiva attenta al bilanciamento degli interessi, il terzo può correttamente intervenire in

un rapporto obbligatorio altrui soltanto per realizzare un proprio interesse giuridicamente rilevante.

Coerentemente, si afferma la necessità di riconoscere al debitore una efficace tutela consistente o nel potere di impedire al terzo in mala fede di adempiere, o in quello di opporsi alla richiesta di pagamento esercitata dal terzo una volta surrogato nella posizione creditoria. In tale contesto trovano giustificazione sia la proposizione dell'azione *ex art. 700 c.p.c.* sia l'*exceptio doli generalis* verso il terzo che agisca nei confronti del debitore una volta surrogato nella posizione creditoria.

Oggetto dell'indagine, in conclusione, non è soltanto l'istituto descritto dall'art. 1180 c.c., argomento sul quale l'a. si sofferma con la dovuta attenzione, ma, ed ancor più, la sua analisi all'interno del diritto delle obbligazioni, rinvenendo le dovute conseguenze connesse alla visione del rapporto obbligatorio che non sia più espressione di una supremazia del creditore sul debitore il quale si pone quale titolare di una situazione a contenuto complesso, idonea a giustificare una sua opposizione all'intromissione di un terzo non giustificata da interessi preminenti.

Guido Biscontini

Introduzione

Nella letteratura giuridica l'obbligazione è spesso interpretata come una relazione tra due soggetti, in virtù della quale il creditore, parte attiva del rapporto, ha diritto di ricevere dal debitore, titolare di una situazione passiva, una prestazione suscettibile di valutazione economica al fine di realizzare un suo interesse, anche non patrimoniale. L'intera disciplina obbligatoria sarebbe dunque costruita in prospettiva di un *favor creditoris*, visto che l'obbligato si trova in una situazione giuridica degradata essendo costretto ad eseguire ciò che la legge gli impone per soddisfare la legittima pretesa di parte avversa.

In realtà, tale prospettiva tradizionale – che tende ad esaltare l'interesse creditorio escludendo rilevanza ad eventuali interessi debitori o attribuendo agli stessi un ruolo del tutto marginale – sacrifica le peculiarità degli assetti di interesse coinvolti nella fattispecie concreta e finisce con l'interpretare l'obbligazione come un «puro schema concettuale, escludendo dal suo interno quelle variabili destinate ad influire su una diversificazione»¹.

Nel nuovo orizzonte normativo inaugurato dalla Costituzione viene capovolto l'approccio ermeneutico della disciplina obbligatoria dal momento che i valori dell'uguaglianza sostanziale e della solidarietà tra i soggetti impongono una relativizzazione del vincolo obbligatorio che non può essere identificato nel diritto del creditore ma deve essere configurato come un rapporto di cooperazione tra le parti coinvolte nella vicenda. Solo privilegiando il profilo teleologico del rapporto si valorizza la molteplice diversificazione degli interessi meritevoli di tutela, ciascuno dei quali individuabile nella propria rilevanza giuridica

¹ P. PERLINGIERI, *Le obbligazioni tra vecchi e nuovi dogmi*, Napoli, 1990, p. 37 ss.

soltanto in una prospettiva relazionale con gli altri. L'interesse diviene la nuova chiave di lettura per lo studio dell'obbligazione e l'unico elemento capace di rifondare i singoli concetti conformemente alla realtà socio-normativa, in funzione servente a questa, così da poter comprendere ed esaltare le particolarità e le diversità tra gli istituti coinvolti nella complessa vicenda obbligatoria

Ciò posto – è questa l'ipotesi di lavoro – merita di essere affrontata un'indagine relativa agli interessi del debitore per capire se, in relazione alla concreta vicenda, gli stessi possano essere ritenuti giuridicamente rilevanti e dunque tutelati al pari degli interessi del creditore. La verifica non può prescindere dall'analisi di alcune fattispecie concrete dalle quali emergerebbe non solo l'interesse del debitore alla liberazione dal vincolo obbligatorio ma anche l'interesse di questi all'esecuzione personale della prestazione dal momento che – come si avrà modo di dimostrare – l'adempimento non può essere finalizzato esclusivamente alla liberazione dal vincolo e non integra soltanto una perdita patrimoniale ma rappresenta, a volte, un valore positivo, sia patrimoniale che esistenziale. Si tenterà di far chiarezza altresì sulla possibile esistenza di un interesse del debitore all'intangibilità della propria sfera patrimoniale, apparentemente esposta a pregiudizio tutte le volte in cui il legislatore consente ad un terzo estraneo di insinuarsi in un rapporto giuridico alieno attribuendogli persino il potere di estinguere l'obbligo senza il consenso del debitore.

Partendo da questo presupposto, la seconda parte della ricerca, si occuperà dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., istituto oggetto di ricche discussioni nel corso degli anni nell'ambito della civilistica italiana. Secondo tale disposizione, infatti, un terzo estraneo al rapporto obbligatorio originario può eseguire la prestazione debitoria nei confronti del creditore, anche contro la sua volontà, a meno che questi non nutra un particolare interesse a che il debitore adempia personalmente. Il creditore è altresì legittimato a rifiutare l'adempimento del terzo qualora il debitore gli abbia manifestato la sua opposizione. Come si vedrà meglio nel prosieguo, però, questo strumento non offre adeguata tutela alla sfera giuridica del debitore che, pur avvalendosene, non riesce, in molti casi, ad arrestare l'adempimento del terzo. Si tenterà dunque di comprendere se, presupposta l'assolutezza del principio dell'intangibilità, la disposizione in oggetto integri una norma

eccezionale o se, al contrario, nel rispetto dell'omogeneità e dell'unitarietà del sistema, l'istituto dell'adempimento del terzo non dimostri forse che il principio di autonomia non rappresenta un valore assoluto ed immutabile all'interno dell'ordinamento ma soccombe di fronte ad interessi maggiormente meritevoli di tutela. Se così fosse, l'eventuale sacrificio della sfera debitoria non apparirebbe immotivato e arbitrario bensì giustificato da una diversa scelta del legislatore che, in virtù del principio di solidarietà, valorizza l'uno o l'altro tra gli interessi coinvolti nella concreta vicenda. È evidente, però, che tutte le volte in cui l'istituto dell'adempimento del terzo venga pericolosamente strumentalizzato per perseguire intenti illeciti del *solvens*, diventa necessario offrire al debitore – che ha diritto a far valere in modo assoluto l'interesse all'intangibilità della propria sfera – degli efficaci strumenti di tutela consistenti o nel potere di impedire al terzo in mala fede di adempiere, o in quello di opporsi alla richiesta di pagamento esercitata dal terzo una volta surrogato nella posizione creditoria. Se infatti è vero che la tutela della persona non può esaurirsi nel tradizionale profilo del risarcimento del danno, è altrettanto necessario che l'ordinamento si adoperi attivamente per far sì che il danno non si verifichi. Solo così si rende possibile l'attuazione effettiva delle situazioni esistenziali.